



**VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE**

**DEL 6 SETTEMBRE 2006**

L'anno 2006 (duemilasei), addì 6, del mese di settembre, nella residenza comunale, alle ore 14.00, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Enrico Hüllweck - e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Angelo Macchia - e con l'intervento dei signori Assessori a fianco del cui nome si legge la parola "presente".

**SORRENTINO VALERIO**

**ABALTI ARRIGO**

**ANCORA CARLA**

**CICERO CLAUDIO**

**DALLA NEGRA MICHELE**

**D'AMORE ROBERTO**

**FAVRETTO ROSALINDA**

**FRANZINA MAURIZIO**

**GALLO ERNESTO**

**MAGADDINO PIETRO**

**MORSOLETTO GIANFRANCO**

**PIAZZA DAVIDE**

**ZOCCA MARCO**

**PRES.**

**ASS.G.**

**PRES.**

**PRES.**

**PRES.**

**PRES.**

**PRES.**

**ASS.G.**

**PRES.**

**ASS.G.**

**PRES.**

**ASS.G.**

**PRES.**

Vengono adottate le seguenti deliberazioni:

- deliberazioni dal n. 308 al n.309.

Prima della trattazione della deliberazione n.310 entrano gli assessori Magaddino, Piazza e Franzina. Vengono adottate le seguenti deliberazioni:

- deliberazioni dal n.310 al n.312.

\*\*\*\*\*

“O M I S S I S”



**DELIBERAZIONE N. 312**  
**del 6 settembre 2006**

**OGGETTO:** URBANISTICA – Variante al Piano di Lottizzazione n. 213 – Area ex Fornaci Lampertico. Revoca della delibera di Giunta Comunale n.204 del 25.5.2005 e nuova adozione del piano.

L'Assessore al bilancio e all'urbanistica presenta la seguente relazione:

Con delibera di C.C. n. 57 del 20.07.1999 è stato adottato il piano di lottizzazione n. 213; successivamente detto piano è stato approvato con delibera consiliare n. 79 del 30.11.99.

La relativa convenzione urbanistica è stata sottoscritta in data 21 gennaio 2000.

In data 20 novembre 2000, e successive integrazioni, è stata presentata una richiesta di variante al piano al fine di rendere il piano stesso conforme alle successive strategie comunali in materia di viabilità nonché per dare una migliore organizzazione all'area edificabile in rapporto al parco urbano.

Con provvedimento di Giunta Comunale n. 204 del 25.05.2005 è stata quindi adottata la suddetta variante al Piano di Lottizzazione.

Si evidenzia che il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di un parco pubblico e la costruzione di edifici a destinazione residenziale, direzionale e commerciale; allo stato attuale sia i lavori riguardanti il parco pubblico sia la realizzazione di un primo gruppo di edifici sono pressoché ultimati.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata accertata la presenza, in valori di concentrazione anomali, di sostanze inquinanti nel terreno dell'area oggetto di Piano di Lottizzazione; conseguentemente non è stato possibile concludere il procedimento di formazione della variante al Piano, attesa la necessità di definire previamente gli interventi necessari per porre rimedio allo stato di contaminazione dell'area.

A tal fine la proprietà Società Bellavista, in data 3.3.2004 ha presentato il Piano di Caratterizzazione; successivamente, in data 16.6.2005, è stato presentato il Progetto di Bonifica – Analisi di Rischio, esaminato favorevolmente nella conferenza di servizi conclusasi il 28.2.2006 e approvato con provvedimento del Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza prot. n. 14930 del 14.3.2006.

In particolare, in relazione al Progetto di Bonifica è stato evidenziato:

- a) per quanto concerne il comparto edificatorio oggetto dell'intervento in corso di ultimazione, che il terreno contaminato è stato asportato e conferito in discarica specializzata e che il terreno posto al di sotto degli edifici e nelle aree di pertinenza è privo di agenti contaminanti; tale ambito del PdL è stato quindi escluso dalle procedure di cui al DM 471/1999;
- b) per quanto attiene agli ulteriori comparti edificatori, gli stessi sono attualmente in condizioni di sicurezza, in quanto recintati e inaccessibili, e saranno oggetto di bonifica al momento dell'esecuzione dell'intervento edilizio ivi previsto;
- c) per quanto attiene al parco pubblico, la conferenza di servizi ha approvato sotto il profilo tecnico il progetto di messa in sicurezza permanente presentato dalla ditta lottizzante, con le relative misure e modalità di monitoraggio;



Le verifiche condotte con riguardo allo stato di contaminazione dei terreni oggetto di PdL hanno accertato che le aree costituenti il parco pubblico e il comparto edificatorio già oggetto di intervento sono fruibili dalla collettività in condizioni di totale sicurezza e che pertanto risultano soddisfatte le condizioni alle quali l'Amministrazione aveva subordinato la conclusione del procedimento di formazione della variante al PdL adottata con delibera di Giunta n.204 del 25.5.2005.

Atteso quanto sopra si intende ora adottare una nuova variante al Piano di Lottizzazione; la variante proposta, che riporta alcune modifiche rispetto alla variante attualmente adottata, consente di attuare previsioni urbanistiche nel pieno rispetto della normativa in materia di siti inquinati e con garanzie maggiori di quelle stabilite dalla stessa normativa. Prevede inoltre la realizzazione o la possibilità di realizzazione di nuove opere di interesse pubblico, quali una pista di skateboard, una pista ciclabile e la possibilità di recinzione del parco pubblico; permette, infine, di giungere all'apertura del parco stesso.

Il progetto di variante è composto dagli elaborati sottoelencati:

- All.1 – Relazione illustrativa
  - All.2 – Convenzione urbanistica del 04.09.1997
  - All.3 – Norme Tecniche di Attuazione del Piano
  - All.4 – Estratto di mappa – Elenco delle proprietà
  - All.5 – Documentazione fotografica
  - All.6 – Computo metrico opere di urbanizzazione
  - All.7 – Convenzione urbanistica del 21.01.2000
  - All.8 – Tav. 1 – Planimetria catastale
  - All.9 – Tav.2 – Planimetria allegata all'accordo del 04.09.1997
  - All.10- Tav.3 – Planimetria stato di fatto
  - All.11-Tav.4 – Planimetria di progetto
  - All.11-Tav.4/BIS – Planimetria di progetto – individuazione aree a standard urbanistici
  - All.12-Tav.5 – Planimetria rete viaria
  - All.13-Tav.6 – Sezioni stradali – particolari rete viaria
  - All.14-Tav.7 – Schema rete fognaria
  - All.15-Tav.8 – Schema rete distribuzione – acquedotto – gas metano
  - All.16-Tav.9 – Schema rete distribuzione energia elettrica – impianto illum.pubblica – impianto telefonico
  - All.17-Tav.10 – Planimetria di comparazione tra progetto convenzionato e variante
  - All.18-Tav-11 – Parco urbano – morfologia
  - All.19-Tav.12 – Parco urbano – vegetazione
  - All.20-Tav.13 – Parco urbano – percorsi pavimentazioni ed arredi
- Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione – Rete fognaria - Relazione tecnica.

A carico del Comune rimane il contributo fissato nell'art.6 della convenzione urbanistica del 21.01.2000, che resta invariato, ed il cui versamento resta subordinato alla consegna del parco.

Conseguentemente all'inserimento nel progetto di variante della pista ciclabile è stata apportata una modifica al perimetro dell'ambito d'intervento; tale modifica si pone comunque entro i limiti fissati dall'art. 11 della L.R. n° 61/85 e successive modifiche e integrazioni.



Il Settore Edilizia Pubblica ha fatto pervenire il proprio parere in data 30 agosto 2006 proponendo osservazioni riguardanti essenzialmente i costi e le modalità di gestione del parco nonché l'opportunità di inserire nel parco locali a servizio della custodia e per i servizi igienici. Premesso che il costo della gestione del parco e di eventuali integrazioni delle opere sarà posta a carico dei futuri bilanci comunali, si prende atto precisando che di tali osservazioni si terrà conto in sede di predisposizione del contratto o convenzione per la gestione del parco stesso.

Ciò premesso;

- Visto il parere della Circoscrizione n.6 espresso in data 6.6.2005;
- Ritenuto comunque di sottoporre nuovamente la variante in questione al parere della citata Circoscrizione prima dell'approvazione consiliare;

L'Assessore sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione;

La GIUNTA COMUNALE, udita la relazione dell'Assessore,

#### DELIBERA

- 1) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la delibera della Giunta Comunale n.204 del 25.05.2005 "URBANISTICA – Adozione variante al Piano di Lottizzazione n.213 – Area ex Fornaci Lampertico";
- 2) di adottare, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante al Piano di Lottizzazione n.213 – Area ex Fornaci Lampertico composto da:
  - All.1 – Relazione illustrativa
  - All.2 – Convenzione urbanistica del 04.09.1997
  - All.3 – Norme Tecniche di Attuazione del Piano
  - All.4 – Estratto di mappa – Elenco delle proprietà
  - All.5 – Documentazione fotografica
  - All.6 – Computo metrico opere di urbanizzazione
  - All.7 – Convenzione urbanistica del 21.01.2000
  - All.8 – Tav. 1- Planimetria catastale
  - All.9 – Tav. 2 - Planimetria allegata all'accordo del 04.09.1997
  - All.10- Tav.3 – Planimetria stato di fatto
  - All.11-Tav.4 – Planimetria di progetto
  - All.11-Tav.4/BIS – Planimetria di progetto – individuazione aree a standard urbanistici
  - All.12-Tav.5 – Planimetria rete viaria
  - All.13-Tav.6 – Sezioni stradali – particolari rete viaria
  - All.14-Tav.7 – Schema rete fognaria
  - All.15-Tav.8 – Schema rete distribuzione – acquedotto – gas metano
  - All.16-Tav.9 – Schema rete distribuzione energia elettrica – impianto illum.pubblica – impianto telefonico



All.17-Tav.10 – Planimetria di comparazione tra progetto convenzionato e variante  
 All.18-Tav-11 – Parco urbano – morfologia  
 All.19-Tav.12 – Parco urbano – vegetazione  
 All.20-Tav.13 – Parco urbano – percorsi pavimentazioni ed arredi  
 Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione – Rete fognaria - Relazione tecnica.

- 3) di prendere atto dell'allegato "Atto integrativo convenzione di lottizzazione" da stipularsi con la Società lottizzante, che non deve intendersi novativo rispetto alle reciproche obbligazioni assunte nella convenzione in essere dal 21.1.2000, della quale invece deve intendersi parte integrativa;
- 4) di precisare, di conseguenza, che restano invariati gli altri aspetti regolamentati nella convenzione originaria e che, in particolare, il contributo concessorio ammesso a scomputo dovrà essere verificato all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire;
- 5) di dare atto che la quota di Edilizia Residenziale Pubblica dovrà essere realizzata all'interno dell'edificio oggetto del primo Permesso di Costruire con destinazione (anche parziale) residenziale, successivo alla stipula della presente convenzione integrativa e comunque prima della richiesta di permesso di costruire che autorizza una volumetria, comprensiva dell'esistente, superiore al 70% dell'edificabilità del Piano. L'agibilità dell'edificio stesso sarà subordinata al preventivo rispetto della convenzione relativa all'edilizia residenziale pubblica convenzionata;
- 6) di dare atto che alla stipula dello "Atto integrativo convenzione di lottizzazione" è delegato il Direttore del Settore Urbanistica, con facoltà di introdurre modifiche, integrazioni, precisazioni ritenute necessarie, ma tali da non comportare modifiche sostanziali allo schema di convenzione stesso;
- 7) di dare atto che il progetto della pista di skateboard sarà finanziato a carico dei bilanci futuri;
- 8) di confermare in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula della convenzione originaria i termini per la completa attuazione del Piano;
- 9) di prescrivere che, prima dell'approvazione della variante al Piano in oggetto, sia presentato il progetto relativo alla recinzione, conformemente alle prescrizioni poste dal parere del Settore Mobilità, da sottoporre al preventivo assenso del competente ufficio tecnico;
- 10) di prescrivere, in accoglimento del parere del Settore Edilizia Pubblica pgn 47350 del 29.8.2006, che l'art.12 delle N.T.A. del Piano sia integrato inserendo il seguente comma: ""Potranno essere realizzati locali di custodia/servizi igienici di pertinenza esclusiva del parco pubblico."";
- 11) di prescrivere la realizzazione, a cura e spese della Società, del tratto di pista ciclabile indicato nella Tav. 4 come "Area a disposizione del Comune per la realizzazione di una pista ciclabile".

Atteso il parere espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili del servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, che viene integralmente trascritto e inserito nella presente deliberazione come segue:



"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.  
Addì 6 settembre 2006 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bruno Soave  
f.to F.Zanella  
f.to L.Bressanello".

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvato, con votazione in forma palese, all'unanimità.

-----

**(L'allegato progetto originale si trova depositato in archivio)**


IL PRESIDENTE  
Hüllweck

IL SEGRETARIO GENERALE  
Macchia

-----  
E S T R A T T O  
Vicenza, 12 settembre 2006

conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE  
(Deda Ghirardelli)



ORIGINALE

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C.

N. .... DEL .....  
IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GEN.LE



COMUNE DI VICENZA

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Arch. Lorella Bressanella

ATTO INTEGRATIVO  
CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANIST  
a.d. Franco Zanella

Con il presente atto tra:

-COMUNE DI VICENZA con sede in Vicenza Corso Palladio 98 - Codice Fiscale :  
00516890241

rappresentato dal Sig. nato a  
il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del .....

-"Bellavista Srl" con sede in Vicenza, rappresentata da

PREMesso CHE

1. Con provvedimento N° 57 del 20/07/1999 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione n.213 relativo all'area ex Fornaci Lampertico e lo schema di convenzione;
2. In data 21 gennaio 2000 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Vicenza e le Società "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. Promozioni Edilizie Italia SpA" con sede in Roma, per l'attuazione del Piano di Lottizzazione a scopo edificatorio relativo all'area ex Fornaci Lampertico;
3. Che il PdL prevede la realizzazione di un parco pubblico e la costruzione di edifici a destinazione residenziale, direzionale e commerciale;
4. Che, allo stato, sono pressochè ultimati sia i lavori riguardanti il parco pubblico sia la realizzazione di un primo gruppo di edifici;
5. Che nel corso dell'intervento il Comune ha manifestato alla Società l'esigenza che vengano realizzate opere di interesse pubblico ulteriori e diverse rispetto a quelle previste nel PdL approvato, e in particolare:
  - un percorso ciclabile lungo Via Mercato Nuovo e Via Carlo Farini;
  - una pista per skateboard all'interno del parco;
  - la recinzione del parco;
6. che sempre nel corso dell'intervento la Società ha evidenziato la necessità di prevedere un diverso posizionamento degli accessi carrai all'area interessata dalla edificazione;
7. che la Società ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare le suddette nuove o diverse opere e, a tal fine, ha presentato un progetto di variante al Piano di Lottizzazione, che è stato adottato con delibera di Giunta n.204 del 25.5.2005, ma non ancora approvato;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## COMUNE DI VICENZA

8. che l'atto integrativo della convenzione di lottizzazione allegato alla suddetta variante prevedeva alcuni lavori con costi a carico della Società e con il contributo del Comune mediante riduzione di quanto dovuto a titolo di contributo per il costo di costruzione, di cui al progetto U.T. n. 23670/2002.
9. che nel corso dell'intervento è stata accertata la presenza, in valori di concentrazione anomali, di sostanze inquinanti nel terreno dell'area oggetto di PdL;
10. che il procedimento di formazione della suddetta variante al PdL non si è ancora concluso per la necessità di definire previamente gli interventi necessari per porre rimedio allo stato di contaminazione dell'area;
11. che la Società ha presentato in data 3.3.2004, prot. 10771, il Piano di Caratterizzazione, approvato con provvedimento in data 4.5.2004 del Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza; e in data 16.6.2005 il Progetto di Bonifica – Analisi di Rischio, esaminato favorevolmente nella conferenza di servizi conclusasi il 28.2.2006 e approvato con provvedimento in data 14.3.2006 del Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza;
12. che, in particolare, in relazione al Progetto di Bonifica analisi di Rischio la conferenza di servizi ha evidenziato:
  - a) per quanto concerne il comparto edificatorio oggetto dell'intervento in corso di ultimazione, che il terreno contaminato è stato asportato e conferito in discarica specializzata e che il terreno posto al di sotto degli edifici e nelle aree di pertinenza è privo di agenti contaminanti; tale ambito del PdL è stato quindi escluso dalle procedure di cui al DM 471/1999;
  - b) per quanto attiene agli ulteriori comparti edificatori, gli stessi sono attualmente in condizioni di sicurezza, in quanto recintati e inaccessibili, e saranno oggetto di bonifica al momento dell'esecuzione dell'intervento edilizio ivi previsto;
  - c) per quanto attiene al parco pubblico, la conferenza di servizi ha approvato sotto il profilo tecnico il progetto di messa in sicurezza permanente presentato dalla ditta lottizzante, con le relative misure e modalità di monitoraggio;
13. che le verifiche condotte con riguardo allo stato di contaminazione dei terreni oggetto di PdL hanno accertato che le aree costituenti il parco pubblico e il comparto edificatorio già oggetto di intervento sono fruibili dalla collettività in condizioni di totale sicurezza e che pertanto risultano soddisfatte le condizioni alle quali il Comune aveva subordinato la conclusione del procedimento di formazione della variante al PdL adottata con delibera di Giunta n.204 del 25.5.2005;
14. che la Società, come richiesto nella nota in data 26.4.2006, prot. 23728 del Settore Ambiente del Comune, si impegna a prestare fidejussione di durata decennale a garanzia della esecuzione, qualora si rendesse necessario, dell'intervento di bonifica del parco pubblico;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## COMUNE DI VICENZA

15. che alla scadenza dei primi cinque anni dalla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel suddetto progetto di bonifica, verrà effettuata una verifica, in contraddittorio tra tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi che ha esaminato il suddetto progetto, sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza per la fruibilità del parco pubblico, con l'impegno del Comune ad autorizzare lo svincolo della fidejussione qualora le autorità competenti giudichino efficaci gli interventi di messa in sicurezza e consolidate e permanenti le suddette condizioni di sicurezza;
16. che nel settembre 2005 il Comune di Vicenza ha avviato un procedimento amministrativo diretto alla verifica della legittimità di alcune opere eseguite dalla Società all'interno del parco pubblico e dell'area edificabile, consistenti:
- nella recinzione che circonda il parco;
  - nella realizzazione di parte della pista ciclabile;
  - nella modifica degli spazi a parcheggio e degli accessi carrai;
  - nella realizzazione di una struttura in cemento armato a sostegno della collina artificiale
17. che la Società ha presentato le proprie osservazioni al riguardo, precisando:
- che la recinzione realizzata è attualmente funzionale alla protezione del cantiere e delle opere eseguite sino alla loro apertura al pubblico;
  - che quella contestata dal Comune nell'avvio di procedimento come pista ciclabile è in realtà una corsia per la movimentazione dei mezzi, che, se richiesto dal Comune potrà essere destinata all'uso di pista ciclabile e che altrimenti verrà rimossa al momento della consegna del parco al Comune;
  - che gli spazi a parcheggio lungo Via Farini non sono stati spostati o modificati nella sagoma, ma solo aumentati nel numero, e che quelli lungo Via Mercato Nuovo e Via Crispi sono stati traslati in conseguenza della realizzazione da parte del Comune di una rotatoria non prevista nel progetto del PdL;
  - che la struttura in cemento armato rappresenta una soluzione tecnica che ha lo scopo esclusivo di consentire il riporto del terreno del rilievo artificiale, riducendo gli assestamenti del terreno stesso;
  - che rimuoverà la recinzione di cantiere che circonda il parco pubblico prima della consegna dello stesso al Comune, fatte salve richieste diverse da parte del Comune in merito alla recinzione stessa;
18. che la Società fa presente che l'allungamento dei tempi previsti per giungere alla approvazione della variante, nonché l'aver dovuto effettuare per due anni la manutenzione del parco e la necessità di provvedere agli interventi necessari alla eliminazione o messa in sicurezza del terreno contaminato, così come imposto dal D.M. n.471/1999, hanno comportato un aggravio dei costi di intervento preventivati, tale da rendere oltremodo gravoso l'impegno di contribuire alla realizzazione della pista da skateboard 



## COMUNE DI VICENZA

19. che la Società intende presentare quanto prima domanda di accertamento di conformità della recinzione realizzata, atteso che la stessa non incide sulla destinazione urbanistica dell'area e costituisce legittimo esercizio del diritto del proprietario di chiudere il fondo;
20. che la Società intende cedere gratuitamente al Comune la suddetta recinzione e a realizzare, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, gli ulteriori tratti di recinzione e/o posa cancelli fino ad un importo di € 50.000,00, in conformità al progetto di recinzione presentato;
21. che la Società intende cedere gratuitamente anche l'area attualmente adibita a movimentazione mezzi quando l'Amministrazione Comunale ritenga di realizzare o far realizzare la pista ciclabile prevista nel progetto di variante al Piano di Lottizzazione;
22. che la Società ha interesse a cedere quanto prima al Comune la proprietà delle opere di urbanizzazione già realizzate, attesa l'onerosità dei costi di manutenzione;
23. che le opere di urbanizzazione risultano sostanzialmente ultimate;
24. che il Comune ritiene corrispondente all'interesse pubblico l'approvazione di una variante al PdL, la quale, pur con alcune modifiche alla disciplina adottata con delibera di Giunta n.204 del 25.5.2005, principalmente:
  - consente di attuare le previsioni urbanistiche nel pieno rispetto della normativa in materia di siti inquinati e con garanzie maggiori di quelle stabilite dalla stessa normativa;
  - a beneficio del Comune, prevede la realizzazione o la possibilità di realizzazione delle opere di interesse pubblico previste nel PdL adottato in data 25.5.2005, l'acquisizione gratuita dell'area da destinare a pista ciclabile e la possibilità di recinzione del parco pubblico e permette inoltre di giungere all'apertura del parco al pubblico;
  - consente di evitare l'insorgere di un ulteriore contenzioso con la Società;
  - a favore della Società prevede la creazione di 3 (tre) ulteriori accessi carrai e una diversa e più consona dislocazione dei parcheggi;

tutto ciò premesso e considerato

le parti del presente accordo, allo scopo di definire il procedimento di formazione della variante al PdL n.213,

convengono e stipulano quanto segue

- A) quanto sin qui premesso e considerato forma parte integrante e sostanziale del presente accordo e costituisce espressione della volontà delle parti;
- B) la Società si impegna a :



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## COMUNE DI VICENZA

- a) presentare entro 15 giorni dall'approvazione della variante al PdL le domande di rilascio dei titoli edilizi, ovvero le DIA, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste a suo carico nonché il progetto della pista da skateboard;
  - b) consegnare le opere di urbanizzazione individuate nell'elaborato di variante tav.4 "Planimetria di progetto" nonché le opere di recinzione previste nel progetto prescritto al punto 8) del dispositivo della delibera di adozione di variante, entro 30 giorni dall'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal progetto di bonifica di cui alle premesse e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del collaudo;
  - c) costituire a favore del Comune, entro la data di ultimazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza permanente del parco, una garanzia fidejussoria di durata decennale per un importo pari a € 432.467,92 relativo all'importo per la realizzazione degli interventi di bonifica dell'area parco di cui all'elaborato di integrazione alla relazione tecnica di luglio 2005 "Valutazione costi-benefici dell'area parco" trasmesso dalla Soc. Bellavista in data 16.9.2005 (pgn 48009 del 21.9.2005);
  - d) cedere gratuitamente, entro 30 giorni dalla richiesta, anche l'area attualmente adibita a movimentazione mezzi quando l'Amministrazione Comunale riterrà di realizzare o far realizzare la pista ciclabile prevista nel progetto di variante al Piano di Lottizzazione.
- C) il Comune si impegna a:
- a) promuovere, alla scadenza dei cinque anni dall'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal progetto di bonifica di cui alle premesse, una verifica, in contraddittorio tra tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi che ha esaminato detto progetto, sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza per la fruibilità del parco pubblico, e ad autorizzare lo svincolo della fidejussione qualora le autorità competenti giudichino efficaci gli interventi di messa in sicurezza e consolidate e permanenti le suddette condizioni di sicurezza;
  - b) collaudare le opere di urbanizzazione individuate nella sopracitata tav.4 "Planimetria di progetto" e nel progetto prescritto al punto 9) del dispositivo della delibera di adozione di variante, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di ultimazione dei relativi lavori, ultimazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del presente atto;
  - c) corrispondere alla Società entro 60 giorni dalla consegna del Parco e dalla consegna delle aree e delle opere previste al precedente punto C) lett. c, qualora l'Amministrazione Comunale l'abbia richiesto, il contributo previsto dall'art.6 della convenzione sottoscritta in data 21.1.2000.
- D) il presente atto deve intendersi come integrativo e modificativo della convenzione urbanistica sottoscritta in data 21.1.2000.

La ditta si impegna altresì alla realizzazione della quota di edilizia residenziale pubblica convenzionata all'interno dell'edificio oggetto del primo Permesso di Costruire con destinazione (anche parziale) residenziale, successivo alla presente convenzione, e comunque prima della richiesta di permesso di costruire che autorizza una volumetria, comprensiva dell'esistente, superiore al 70% dell'edificabilità del Piano; il medesimo termine massimo dovrà essere rispettato per la garanzia fidejussoria prevista al punto B-c) soprariportato. L'agibilità dell'edificio stesso sarà subordinata al preventivo rispetto delle prescrizioni del presente punto.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## COMUNE DI VICENZA

Gli obblighi assunti con il presente atto hanno carattere reale e pertanto l'Atto stesso verrà trascritto a carico della Ditta lottizzante proprietaria delle aree edificatorie ed a favore del Comune di Vicenza.

Il presente atto sarà registrato e trascritto a cura e spese della Ditta lottizzante la quale chiede peraltro l'applicazione di ogni beneficio di legge, in specie il trattamento fiscale, trattandosi di convenzione urbanistica.

Eventuali controversie, che dovessero sorgere per l'esecuzione delle opere, potranno essere definite secondo quanto indicato al Capitolo VI del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministro dei LL.PP., precisato che il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dalla Ditta Lottizzante ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Gli elaborati aggiornati del piano sono quelli allegati alla Deliberazione n°.....del.....



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO